Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile
Direzione regionale dei V.V.F per la Campania

Regolamento per la costituzione di Elenchi Regionali di Operatori Economici consultabili, ai sensi dell'art. 36, co. II, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. e ii., in caso di espletamento di procedure negoziate per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, per la Direzione Regionale VV.F. Campania e i Comandi di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO l'art. 36 lett. b) del D.lgs. n. 150 del 2016 e ss.mm. e ii. "*Codice degli appalti pubblici*";

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 150 del 2016 e ss.mm. e ii. adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO il D. lgs. "*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*";

VISTA la L. 241 del 1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*"

VISTO il DPR 23 dicembre 2002 n. 314 "*Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*" come modificato dal DPR 19 luglio 2012 n. 159;

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 1261 del 21.11.2014 sulla riduzione dei centri di spesa;

VISTE le Linee Guida Operative sul funzionamento del Centro di spesa Regionale della Direzione Regionale VVF per la Campania;

Emana il seguente Regolamento:

Art. 1
Oggetto e finalità

Il presente Regolamento è emanato al fine di dettare una disciplina generale e organica, esclusivamente nell'ambito di competenza della Direzione Regionale VVF per la Campania, per la costituzione di Elenchi Regionali di Operatori Economici, esecutori di lavori e fornitori di beni e servizi, da consultare per l'espletamento delle procedure negoziate di cui all'art. 36 co. II, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. e ii., "Codice degli Appalti Pubblici" (d'ora in avanti: "Codice") e ne regola i meccanismi di formazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo nonché quelle di selezione degli Operatori Economici iscritti e ogni altro profilo di gestione.
Nell'ambito di tali Elenchi, la Direzione Regionale VV.F. per la Campania e i Comandi di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento possono individuare i soggetti da invitare alle singole procedure negoziate.
A seguito della costituzione dei singoli Elenchi Regionali, nei modi e nelle forme previsti dal presente Regolamento, gli Elenchi o Albi, comunque denominati, eventualmente in uso presso i Comandi VVF di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento cessano di avere efficacia.

Restano fermi gli obblighi di legge relativi alla consultazione del Mercato Elettronico della PA ("MePA") per le categorie merceologiche ivi presenti.

Art. 2
Iscrizione, estensione e riconferma

Gli Elenchi Regionali sono costituiti a seguito di Avviso Pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della Direzione VVF per la Campania di realizzare un elenco di soggetti da cui possano essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
L'avviso di costituzione di un Elenco Regionale di Operatori Economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Direzione VV.F. per la Campania.
La manifestazione di interesse deve pervenire nei modi e nelle forme previste dall'Avviso Pubblico: le iscrizioni avverranno in seguito alla valutazione, da parte della Direzione Regionale, delle domande pervenute.
La Direzione Regionale valuta le domande di iscrizione entro trenta giorni dalla loro presentazione.
Ciascun Operatore Economico è, comunque, tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritto nello specifico Elenco, sia ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.
L'Operatore Economico, ove modifichi la propria forma giuridica, la propria ragione sociale o qualsiasi altro aspetto rilevante del proprio assetto societario e/o imprenditoriale, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Regionale, tramite PEC, all'indirizzo *dir.campania@cert.vigilfuoco.it* .
L'Operatore, già iscritto in uno o più Elenchi Regionali, per una o più tipologie di lavori, servizi e forniture, può richiedere, in ogni momento, l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie, ferme restando le scadenze dell'iscrizione in corso: a tal fine presenta la documentazione di cui all'art. 4, nelle parti applicabili alle nuove categorie di iscrizione.

La relativa domanda di estensione deve indicare esclusivamente le categorie per le quali si richiede l'inserimento.

L'iscrizione deve essere riconfermata con cadenza triennale.
Gli Operatori Economici che non provvedano alla riconferma decadono automaticamente dall'iscrizione nell'elenco.
Per la riconferma, gli Operatori Economici già iscritti per il triennio precedente, presentano alla Direzione Regionale VV.F. Campania apposita domanda corredata dalla dichiarazione che nulla è variato oppure dalle dichiarazioni relative alle variazioni eventualmente intervenute ai sensi del DPR 445 del 2000.
Ad integrazione della domanda di riconferma dell'iscrizione, è possibile allegare le nuove condizioni economiche proposte, qualora si intenda variarle.
Le condizioni proposte, se accettate, sono valide per tutto il periodo di iscrizione, fino alla fine dell'anno cui si riferiscono.

Art. 3
Iscrizione d'Ufficio

L'iscrizione negli Elenchi Regionali avviene d'ufficio per gli Operatori Economici già iscritti in Elenchi o Albi, comunque denominati, eventualmente in uso presso i Comandi VVF di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento.
Di tale iscrizione va data tempestiva notizia, da parte dei singoli Comandi VVF, ai soggetti interessati, i quali possono manifestare la loro volontà contraria.
L'iscrizione d'ufficio negli Elenchi Regionali avviene, successivamente alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico di cui al precedente articolo, su segnalazione dei Comandi alla Direzione VVF per la Campania ed è comunque subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento e dallo stesso Avviso pubblico.
Il controllo sul possesso dei requisiti, in tali casi, è effettuato a cura dei singoli Comandi: ove ne sia riscontrata la mancanza, totale o parziale, questi danno un congruo termine entro cui gli Operatori economici interessati potranno procedere alle eventuali ed opportune integrazioni, con l'avvertimento che, decorso tale termine, il diritto alla iscrizione d'ufficio decade.
Resta ferma la possibilità di presentare domanda nei modi e nelle forme previste dal precedente articolo.
La Direzione Regionale VVF per la Campania si riserva, comunque e in ogni tempo, la facoltà di effettuare le verifiche di cui al successivo art. 6.

Art. 4
Soggetti ammessi e requisiti

Possono essere ammessi all'iscrizione gli Operatori Economici di cui all'art. 45, co. II del Codice, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e).
Gli Operatori Economici, così come individuati, al momento della presentazione della domanda, devono essere già costituiti e devono dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice, comma 1, 2, 4 e 5 nonché di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, così come definiti dall'art. 83 del Codice, comma 1.
In particolare, gli Operatori Economici devono possedere i seguenti requisiti:

a. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
b. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali

dello Stato di provenienza;

c. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
d. Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001;
e. Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
f. Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal d. lgs. n. 81 del 2008;
g. Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzato per un periodo non superiore a quello degli ultimi tre esercizi;
h. Capacità tecnica, documentata mediante:
   - Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
   - L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
   - Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione Sistema Qualità;
   - Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali;
   - Ulteriori certificazioni comprovanti la propria capacità tecnica.

In caso di consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

Art. 5
Compilazione e presentazione delle domande

Gli Operatori Economici devono presentare alla Direzione Regionale VV.F. della Campania apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione.
Non sono accettate domande incomplete ovvero in difformità delle indicazioni fornite.
Non sono prese in considerazione domande corredate da documenti che si riferiscono a certificazioni in corso di rilascio.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere la documentazione integrativa a completamento dell'istanza.
La domanda e le certificazioni in copia autentica o autocertificate, gli eventuali documenti integrativi, devono, per ogni pagina, recare l'indicazione della data, del timbro dell'impresa ed essere sottoscritte dal legale rappresentante.
Ai fini della presentazione della domanda, l'Operatore Economico può adoperare il modello DGUE per tutte le dichiarazioni ivi previste.
La domanda, debitamente compilata e prodotta in formato .pdf, deve essere indirizzata alla Direzione Regionale VV.F. della Campania, Via del Sole n. 10, 80138, Napoli, e trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata a *dir.campania@cert.vigilfuoco.it* .
La domanda è scaricabile dal sito: *www.vigilfuoco.it/ sitiVVF/ campania/* nella sezione *"Servizi al Cittadino" => "Gare e Contratti" => "Elenco Operatori Economici"*.

Art. 6

Verifiche

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione sugli Operatori Economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione e la permanenza degli stessi.
Ove l'accertamento dovesse dare esito negativo, l'Operatore Economico è cancellato dagli Elenchi Regionali nei modi e nelle forme previste dall'art. 8 co. III del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, incorrerà nelle ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.
In sede di presentazione dell'offerta, gli Operatori Economici invitati devono attestare, sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza e la corrispondenza al vero di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione.
Tale dichiarazione è oggetto di verifica, secondo quanto previsto dall'art. 36, co. 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Art. 7
Casella di posta elettronica certificata

Tutti gli inviti nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare sono recapitati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Operatore Economico in fase di iscrizione agli Elenchi Regionali.
Il possesso e l'indicazione di una casella di posta elettronica certificata, da indicare quale domicilio eletto per il recapito degli inviti e delle comunicazioni ad essi correlati, sono obbligatori al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni.
L'iscrizione agli Elenchi Regionali comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento, comprese eventuali integrazioni e modificazioni.
A cura dell'Amministrazione, gli Elenchi sono aggiornati costantemente con l'annotazione degli inviti di volta in volta recapitati agli Operatori Economici.

Art. 8
Decadenza, cancellazione e sospensione dagli Elenchi Regionali

Gli Operatori Economici restano iscritti negli Elenchi Regionali salvo:
- decadenza automatica per mancata riconferma, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento;
- apposito provvedimento di cancellazione d'ufficio;
- accoglimento dell'istanza di cancellazione prodotta dai medesimi Operatori Economici.

La cancellazione dagli Elenchi Regionali è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale o falsa dichiarazione in merito alle capacità economico-finanziarie e/o tecnico-organizzative;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni;
- grave inadempimento o violazione degli obblighi di correttezza e buona fede

nell'esecuzione di un precedente contratto con l'Amministrazione.

In questi casi, la cancellazione avviene in contraddittorio con l'Operatore Economico interessato. L'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è comunicato all'Operatore Economico tramite PEC con l'esposizione sintetica delle motivazioni. Eventuali controdeduzioni devono pervenire entro 15 giorni. L'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncia definitivamente in merito.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione d'ufficio dagli Elenchi Regionali qualora l'Operatore Economico non abbia preso parte al predetto contraddittorio ovvero non abbia fornito adeguata motivazione scritta.
La cancellazione d'ufficio comporta l'eliminazione dagli Elenchi Regionali in cui l'Operatore Economico era stato iscritto.
L'iscrizione agli Elenchi Regionali dell'Operatore Economico coinvolto nel procedimento di cancellazione resta sospesa sino al termine del procedimento di cui sopra.
Nuove istanze di iscrizione agli Elenchi, per tutte le Sezioni e le categorie merceologiche previste, non possono essere accolte nel biennio successivo all'adozione del provvedimento di cancellazione d'ufficio.
La sospensione dell'iscrizione negli Elenchi Regionali può essere, altresì, disposta dall'Amministrazione nei confronti dell'Operatore Economico con il quale abbia in corso un contenzioso di natura giurisdizionale per tutta la durata del relativo procedimento.
L'Operatore Economico può, in ogni tempo, presentare istanza di cancellazione dagli Elenchi. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'istanza si intende accolta.

Art. 9
Responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. 231/2001

La cancellazione dagli Elenchi potrà comunque essere attivata dall'Amministrazione in caso di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001 e ss. mm. e ii., accertato con sentenza passata in giudicato e che riconosca la responsabilità dell'Operatore Economico, ovvero, applichi la pena su richiesta *ex* art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.
In ogni caso, l'Operatore Economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale instaurazione di un procedimento penale a proprio carico per la contestazione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.
L'Amministrazione, in considerazione della gravità delle condotte contestate, si riserva la possibilità procedere alla sospensione dell'iscrizione dell'Operatore Economico per tutta la durata del procedimento.
La mancata comunicazione può comportare la cancellazione d'ufficio dall'Elenco nei modi e nelle forme di cui all'art. 8.

Art. 10
Criteri di utilizzazione degli Elenchi Regionali

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti, sono inoltrate

esclusivamente tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'interessato.
La scelta degli Operatori Economici da invitare e le ricerche di mercato si uniformano al principio di rotazione.
In proposito, vengono presi in considerazione elementi quali gli inviti recapitati a ciascun Operatore Economico e i contratti effettivamente stipulati, ponderati anche in relazione agli importi.

Art. 11
Trattamento dei dati personali

In conformità all'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, circa la tutela dei dati personali, si precisa che il trattamento dei dati e delle informazioni fornite viene effettuato per le sole finalità strettamente connesse alla gestione dell'Elenco Regionale Operatori Economici.
I dati sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e sono registrati e conservati in archivi informatici e cartacei, nel rispetto delle regole di sicurezza previste.
Come stabilito dall'art. 7 del predetto d.lgs., l'Operatore Economico iscritto, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni, ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati.
Il titolare del trattamento è il Direttore Regionale VV.F. per la Campania *p.t.* ovvero il soggetto da quest'ultimo delegato e indicato nell' Avviso Pubblico di cui all'art. 2, I co. del presente Regolamento.
Con l'iscrizione all'Elenco Regionale, l'Operatore Economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 12
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Gli Operatori Economici iscritti negli Elenchi Regionali sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 13
Norma di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate o disapplicate automaticamente nella parte in cui dovessero risultare incompatibili con sopravvenute leggi, atti aventi forza di legge, Regolamenti governativi, ministeriali o interministeriali, Regolamenti, Direttive o qualsiasi altra fonte del diritto Europeo ovvero con qualsiasi altro atto normativo che abbia efficacia nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 14
Pubblicità

L'avviso di istituzione degli Elenchi è pubblicato sul sito istituzionale *www.vigilfuoco.it/sitiVVF/campania/* .

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

29 DIC. 2017

IL DIRETTORE REGIONALE
NANNI